

CIRCOLARE N. 16 – 2017

Modifiche ai termini di detrazione dell'IVA

Brescia, 12 dicembre 2017

La Manovra correttiva del 2017 ha introdotto novità di rilievo con riguardo ai termini entro i quali è possibile il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi.

Con la nuova formulazione dell'articolo 19, comma 1, la detrazione **può essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione** e alle condizioni esistenti alla nascita di tale diritto. Pertanto l'arco temporale entro il quale deve essere operata tale detrazione si riduce notevolmente considerato che, prima della modifica, la detrazione poteva essere effettuata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. In sostanza, per i documenti di acquisto datati dicembre 2017 il tempo a disposizione per ottenerli dal fornitore e per procedere alla loro annotazione sui registri si riduce a circa 4 mesi.

Ciò significa che l'IVA sugli **acquisti effettuati nel 2017** potrà essere detratta **entro il 30 aprile 2018** (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) con riferimento al 2017. **Chi non rispetta tale termine perde il diritto a detrarre l'IVA pagata risultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore.**

Esempio pratico per chiarire la situazione.

Fattura di acquisto datata 2017 (ad esempio dicembre 2017) e registrata nel 2018 (nei mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile): la fatture dev'essere registrata con data 2018 (gennaio, febbraio, marzo o aprile) ma la detrazione dell'IVA deve essere esercitata nella dichiarazione annuale IVA 2017. Oltre il mese di aprile l'IVA non è più detraibile.

gianfranco pedersini
giuseppe bianchi
vittorina biatta
massimo chiaraenza
gianluca ferretti

STUDIO PEDERSINI & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

maria de masi
enrico pedersini

Pertanto sarà necessario che a fine anno vi attivate per controllare (ad esempio con i DDT) che vi siano pervenute tutte le fatture di acquisto al fine di poterle registrare in tempo.


Inoltre considerando la complessità procedurale si consiglia di controllare ed adeguare i programmi di contabilità in modo da far sì che la fattura, seppure registrata nel 2018, vada ad alimentare l'IVA detraibile relativa all'anno 2017 ed a confluire nella dichiarazione IVA relativa a tale anno.

Si segnala infine che la modifica del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione esplica i suoi effetti anche sui termini per la detrazione dell'IVA risultante dalle note di credito emesse.

In attesa di auspicabili chiarimenti sulla nuova normativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, è opportuno verificare le possibili modalità tecniche per registrare nei libri IVA, entro il 30 aprile 2018, le fatture di acquisto datate 2017 pervenute nei primi mesi del 2018, facendo in modo di inserire tale IVA a credito nella dichiarazione annuale relativa al 2017, senza che la stessa IVA venga poi computata nell'IVA acquisti dell'anno 2018, così da evitare una illegittima doppia detrazione.

Con i migliori saluti.

www.pedersini-associati.it



Via XI Febbraio n. 57
25065 **Lumezzane (BS)**
Tel. 0308922110
Fax 0308922149
bianchi@pedersini-associati.it

Sede legale
Via Aldo Moro n. 10
25124 **Brescia**
Tel. 030221677
Tel. 030221485
Fax 030221492
studio@pedersini-associati.it

Via Duomo n. 23
25049 **Iseo (BS)**
Tel. 030980639
Fax 0309868477
chiarenza@pedersini-associati.it

C.F. e P. IVA 03300710179